



**COMUNE DI BARZANO'**  
**Provincia di Lecco**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI E PATROCINI E SUI RAPPORTI CON  
GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

## INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
ART. 1 (PRINCIPI E OGGETTO) .....	4
ART. 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE) .....	4
ART. 3 (CONTROLLI) .....	4
ART. 4 (ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA) .....	4
ART. 5 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) .....	5
PARTE II – CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI ECONOMICI E PATROCINI .....	5
CAPO I – CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI .....	5
ART. 6 (DEFINIZIONI) .....	5
ART. 7 (SETTORI DI INTERVENTO).....	5
ART. 8 (TIPOLOGIE DI INTERVENTO) .....	5
ART. 9 (SOGETTI BENEFICIARI) .....	6
ART. 10 (CRITERI) .....	6
ART. 11 (MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI).....	7
ART. 12 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE).....	7
ART. 13 (MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI) .....	8
ART. 14 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE).....	8
ART. 15 (MODALITA' DI CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI).....	9
ART. 16 (RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE) .....	9
ART. 17 (OBBLIGHI DEI SOGETTI BENEFICIARI) .....	10
ART. 18 (DECADENZA) .....	10
CAPO II –CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI IN AMBITO SPORTIVO .....	10
ART. 19 (TIPOLOGIE DI INTERVENTO).....	10
ART. 20 (SOGETTI BENEFICIARI).....	11
ART. 21 (CRITERI) .....	11
CAPO III – PATROCINIO .....	12
ART. 22 (SOGETTI RICHIEDENTI E TIPOLOGIA DEI PATROCINI) .....	12
ART. 23 (TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE) .....	12
ART. 24 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE).....	13
ART. 25 (CONCESSIONE DEL PATROCINIO).....	13
ART. 26 (OBBLIGHI E COMUNICAZIONI).....	13
PARTE III – FORME DI COLLABORAZIONE E DI PARTENARIATO CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE .....	14
ART. 27 (AMBITO DI APPLICAZIONE) .....	14
ART. 28 (ELENCO DEGLI ETS) .....	14
CAPO I – FORME DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA .....	14
ART. 29 (CO-PROGRAMMAZIONE).....	14
ART. 30 (CO-PROGETTAZIONE) .....	15
ART. 31 (ACCREDITAMENTO) .....	15
ART. 32 (CONVENZIONI CON APS E ODV).....	16

ART. 33 (MONITORAGGIO, CONTROLLI E RENDICONTAZIONI) .....	16
CAPO II – FORME SPECIALI DI PARTENARIATO PER L’USO E LA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI .....	16
ART. 34 (MAPPATURA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DISPONIBILI) .....	16
ART. 35 (PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA PUBBLICA) .....	16
ART. 36 (PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DI PARTE) .....	17
ART. 37 (CANONI) .....	18
ART. 38 (VIGILANZA, CONTROLLI E REDICONTAZIONI) .....	18
PARTE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	18
ART. 39 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE) .....	18
ART. 40 (DISPOSIZIONI FINALI) .....	18

## **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 (PRINCIPI E OGGETTO)**

1. Il Comune di Barzanò riconosce tutte le forme di espressione autonoma e associata dei cittadini come modalità di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e della società civile e come strumento di sostegno delle iniziative che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione volte a rispondere alle esigenze generali della comunità locale.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, altri benefici economici e patrocini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità.
3. Il presente regolamento disciplina altresì le forme di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore (ETS) e le forme speciali di partenariato attivabili con queste.

### **ART. 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE)**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie:
  - a) sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di bisogno e di difficoltà, la cui disciplina è prevista nel vigente Regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo;
  - b) sostegno alle persone fisiche in particolari condizioni di disagio abitativo, la cui disciplina è prevista nel vigente Regolamento delle modalità di assegnazione di alloggi destinati a servizio abitativo transitorio (SAT);
  - c) interventi volti a valorizzare la qualità dei percorsi e a riconoscere i risultati raggiunti da parte di studenti meritevoli, la cui disciplina è prevista nel Regolamento per l'assegnazione di premi al merito scolastico ed universitario;
  - d) utilizzo delle palestre comunali la cui disciplina è prevista nel vigente Regolamento per l'utilizzo della palestra annessa all'edificio della scuola primaria "A. Negri" in orario extra scolastico e nel vigente Regolamento per l'utilizzo della palestra annessa all'edificio della scuola secondaria di primo grado "E. Fermi" in orario extra scolastico approvato;
  - e) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da enti di natura pubblica, (società, associazioni, consorzi ecc. ...) di cui il Comune è socio, associato o consorziato;
  - f) contributi concessi a seguito di adesione a progetti promossi dall'ambito territoriale di Merate o dal Distretto di Lecco, dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, o altri enti di natura pubblica, laddove criteri e modalità per la concessione del contributo siano da questi predeterminati;
  - g) contributi che conseguono la stipula di negozi o convenzioni, diverse da quelle disciplinate nella Parte II del presente Regolamento;
  - h) contributi riconducibili ai fondi per il diritto allo studio ovvero ai fondi per il sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei anni;
  - i) sponsorizzazioni.

### **ART. 3 (CONTROLLI)**

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla documentazione presentata dagli interessati, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sullo stato di attuazione delle attività che usufruiscono degli istituti previsti dal presente regolamento.
2. La competenza ai controlli di cui al comma precedente spetta al Responsabile di Area competente per il procedimento.

### **ART. 4 (ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA)**

1. Gli atti adottati in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento di importo superiore a mille euro sono pubblicati in conformità alla normativa vigente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezioni di secondo livello "Atti di concessione".
2. Sono altresì pubblicati gli atti con i quali sono determinati i criteri generali e le modalità cui l'amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi, altri benefici economici,

patrocini in conformità alla normativa vigente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezioni di secondo livello "Criteri e modalità".

#### **ART. 5 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)**

1. I dati personali raccolti in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e con la modalità stabilita dalla normativa vigente.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

### **PARTE II – CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI ECONOMICI E PATROCINI**

#### **CAPO I – CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI**

#### **ART. 6 (DEFINIZIONI)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali o nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione, senza specifico obbligo di controprestazione da parte del beneficiario;
  - b) **altri benefici economici**: l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi (es. allestimento palco, trasporto sedie), di utilizzo temporaneo di strutture (es. palestre comunali per uso diverso da quello sportivo) o locali (es. atrio scuola primaria) e di utilizzo di beni mobili (es. palco, sedie, macchina lava pavimenti etc. ...), di proprietà o nella disponibilità del Comune, funzionali allo svolgimento di attività o iniziative. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, restano escluse dalla fattispecie in esame le ipotesi di esenzione o agevolazione da canoni (es. canone unico patrimoniale), tasse (es. tassa rifiuti) o tariffe (es. utilizzo sala civica, Canonica San Salvatore, palestre comunali per finalità sportive) i cui presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione siano individuati in altra fonte regolamentare;
  - c) **patrocinio**: l'adesione del Comune a iniziative, attività o progetti di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, rivolti alla comunità locale e organizzati dai soggetti indicati nel capo quarto.

#### **ART. 7 (SETTORI DI INTERVENTO)**

1. La concessione di contributi, di altri benefici economici e del patrocinio è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:
  - a) sociale, sanitario e socio-sanitario;
  - b) educazione, istruzione e formazione professionale;
  - c) sostegno all'occupazione e ai giovani;
  - d) ambiente e territorio;
  - e) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
  - f) soccorso civile e sicurezza urbana;
  - g) agricoltura;
  - h) tessuto economico e produzioni locali;
  - i) turismo, commercio e servizi;
  - j) sport.

#### **ART. 8 (TIPOLOGIE DI INTERVENTO)**

1. Il presente capo disciplina, in relazione ai settori di intervento di cui all'art. 3, comma 1, le tipologie di intervento di seguito descritte:

- a) i contributi **ordinari**: consistono nel riconoscimento di un beneficio economico monetario annuale finalizzato a sostenere la continuità di azione dei soggetti beneficiari;
- b) i contributi **straordinari**: consistono nel riconoscimento di un beneficio economico monetario a sostegno di progetti, manifestazioni o iniziative di particolare rilievo la cui realizzazione e attuazione è legata a situazioni o avvenimenti peculiari;
- c) altri benefici **economici**: consistono nell'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro.

#### **ART. 9 (SOGETTI BENEFICIARI)**

1. Possono accedere a contributi ed ai benefici di cui al presente Capo:
  - a) enti del terzo settore individuati dalla normativa di riferimento che abbiano la sede o che svolgano le loro attività nel territorio comunale o a beneficio di esso;
  - b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, con o senza personalità giuridica, senza finalità di lucro oggettivo, che abbiano la sede o che svolgano le loro attività nel territorio comunale o a beneficio di esso;
  - c) enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione;
  - d) pubbliche amministrazioni.
2. La concessione di contributi ordinari è riservata a soggetti beneficiari di cui al comma precedente che dimostrino di operare nel settore della/e attività o iniziativa/e da almeno un anno.
3. Non è consentita la concessione di contributi, sotto alcuna forma, a favore di partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali.

#### **ART. 10 (CRITERI)**

1. I contributi e gli altri benefici economici possono essere concessi per lo svolgimento di iniziative e attività di natura sussidiaria all'attività del Comune, da realizzare nel territorio del Comune di Barzanò o svolte fuori dal territorio comunale ma rientranti nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - coerenza o comunque compatibilità con le linee programmatiche e gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
  - livello di coinvolgimento della comunità locale;
    - ✓ numero di soci residenti / numero di soci alla data del bando
    - ✓ quantità di iniziative e/o attività promosse aperte al pubblico nel territorio comunale;
  - capacità di attrazione territoriale;
    - ✓ numero di soci non residenti / numero di soci alla data del bando
    - ✓ capacità di attrarre persone non residenti nel territorio comunale
    - ✓ modalità di pubblicizzazione delle iniziative e/o attività
  - capacità di valorizzazione delle tradizioni e della storia della comunità locale;
    - ✓ quantità e qualità di iniziative e/o attività programmate;
  - grado di rilevanza settoriale
    - ✓ anni di attività del soggetto beneficiario nel settore dell'intervento;
    - ✓ livello di qualità settoriale (es. culturale, scientifico etc ...) delle iniziative e/o attività promosse;
  - grado di rilevanza sociale
    - ✓ quantità di iniziative e/o attività promosse nel territorio comunale finalizzate a coinvolgere persone svantaggiate
    - ✓ interventi di cittadinanza attiva che il beneficiario propone di svolgere per la cura di beni comuni urbani, in collaborazione con l'Amministrazione comunale per l'anno di riferimento;
    - ✓ impatto sociale di iniziative e/o attività promosse nel territorio comunale;
    - ✓ numero di persone con disabilità o gravi difficoltà economiche che il beneficiario ha accolto gratuitamente e senza oneri a carico del Comune nell'ambito di progetti individuali concordati con i servizi sociali.

- ✓ capacità di valorizzazione del ruolo del volontariato.
- 2. È fatta salva la previsione di ulteriori e specifici criteri in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento, a condizione che siano comunque predeterminati nel bando e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione.
- 3. La ponderazione dei criteri di cui al comma 1 e degli eventuali ulteriori criteri individuati nel bando è definita direttamente in quest'ultimo.
- 4. Il caso di mancata sottoscrizione del patto di collaborazione relativo all'intervento di cittadinanza attiva proposto e valorizzato nei punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, l'importo del contributo sarà riparametrato e liquidato in misura ridotta.

#### **ART. 11 (MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI)**

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, stabilisce per ciascun settore di intervento, le risorse destinate alla concessione di contributi.
2. Il Responsabile di Area competente individua, attraverso appositi bandi, il settore di intervento e le tipologie di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo.
3. Nel bando deve essere indicato almeno:
  - l'ammontare della somma a disposizione;
  - il settore di intervento e le tipologie di attività;
  - i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
  - le spese ammissibili e le spese non ammissibili;
  - le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
  - la natura del contributo;
  - i criteri e le modalità di quantificazione del contributo;
  - le modalità e le tempistiche di erogazione del contributo;
  - le modalità e le tempistiche di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 16, e di controllo delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate.
4. Il bando può disporre che il contributo assegnabile al singolo richiedente non possa essere superiore a un importo massimo ivi individuato, anche se inferiore allo stanziamento di bilancio.
5. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito internet del Comune.
6. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile di Area competente, con propria determinazione dalla quale deve emergere l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità individuate nel presente Regolamento.
7. L'ammontare del contributo ordinario concesso al medesimo soggetto non può superare la differenza negativa tra le entrate e le uscite (disavanzo) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, al netto dei contributi da enti pubblici.
8. Il Responsabile, col provvedimento di cui al comma precedente, può concedere, in relazione alle risorse disponibili, un contributo inferiore rispetto a quello richiesto.
9. Per la valutazione delle domande pervenute il Responsabile può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nell'ambito di intervento oggetto di contributo.

#### **ART. 12 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)**

1. Le domande per la concessione di contributi ordinari devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine e con le modalità stabilite dai singoli bandi. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente ovvero dal presidente, legale rappresentante o procuratore speciale dell'ente o associazione, e munita di norma, salva diversa indicazione contenuta nei singoli bandi, della seguente documentazione:
  - relazione illustrativa della/e attività o iniziativa/e che il soggetto richiedente intende realizzare;
  - stima delle spese e dei ricavi;
  - ultimo bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo disponibile;

- relazione illustrativa sulle attività svolte da parte dell'ente o associazione nell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo;
  - dichiarazione relativa ai contributi richiesti o eventualmente concessi per la medesima iniziativa da altri soggetti pubblici e privati;
  - eventuale richiesta di accesso ad altri benefici economici.
2. Il grado di dettaglio della relazione illustrativa della/e attività o iniziativa/e oggetto della domanda è definito di volta in volta dal Responsabile di Area competente nel bando, tenuto in considerazione del periodo temporale nel quale possono svolgersi le stesse.
3. Soggetti beneficiari richiedenti un contributo ordinario non possono partecipare a un bando nel medesimo anno per altro contributo ordinario.
4. La partecipazione a un bando per contributo ordinario è incompatibile con la vigenza di una convenzione o accordo per lo svolgimento di attività nel medesimo settore di intervento oggetto del bando.

### **ART. 13 (MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI)**

1. Il contributo straordinario è concesso con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Area competente per materia, a seguito di domanda presentata con le modalità di cui al successivo art. 14.
2. Specifica condizione di ammissibilità della domanda di contributo straordinario è che l'evento o l'attività per la quale è richiesto il contributo non sia già stata svolta negli anni precedenti, come risultante dalla eventuale relazione illustrativa allegata alla richiesta di contributo ordinario o da fatto altrimenti noto all'Amministrazione comunale.
3. La concessione di un contributo straordinario non è incompatibile con la preventiva o successiva concessione di contributo ordinario, laddove sussistano i presupposti di cui al comma precedente.
4. Nella fase di istruttoria della domanda il Responsabile competente verifica la presenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e delle condizioni di ammissibilità e valuta la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento proposto e la compatibilità del contributo richiesto in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune. Il responsabile dell'istruttoria, ove necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda, assegnando un termine alla presentazione degli stessi.
5. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.
6. La delibera deve evidenziare, in modo chiaro:
- la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi;
  - la quantificazione del contributo;
  - l'eventuale quota di contributo erogata in anticipo a titolo di acconto entro il limite del 50% dell'importo quantificato;
  - espressa motivazione in ordine alla meritevolezza dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale.
7. All'adozione degli atti successivi alla concessione del contributo provvede il Responsabile competente.
8. L'ammontare del contributo concesso al medesimo soggetto per la stessa attività non può superare la differenza tra le entrate e le uscite indicate nella relazione illustrativa.

### **ART. 14 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)**

1. La domanda di assegnazione di contributo straordinario deve essere presentata, secondo il *fac simile* reso disponibile dagli uffici nel sito comunale e con le modalità ivi specificate, all'Ufficio Protocollo del Comune dai soggetti di cui all'art. 9, di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente ovvero dal presidente o legale rappresentante o procuratore speciale dell'ente o associazione, e munita della seguente documentazione:
- dettagliata relazione illustrativa dell'attività o iniziativa oggetto della domanda, con indicazione del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza;

- stima delle spese e dei ricavi dell'attività o iniziativa oggetto della domanda;
- dichiarazione relativa ai contributi richiesti o eventualmente concessi per la medesima iniziativa da altri soggetti pubblici e privati;
- eventuale richiesta di accesso ad altri benefici economici.

#### **ART. 15 (MODALITA' DI CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI)**

1. Il Comune può concedere ai soggetti di cui all'art. 9, per specifiche iniziative o attività limitate nel tempo, altri benefici economici così come definiti dall'art. 6, a seguito di presentazione di domanda da parte degli interessati.
2. La domanda, sottoscritta dal presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione, deve essere presentata, secondo il *fac simile* reso disponibile dagli uffici nel sito comunale e con le modalità ivi specificate, all'Ufficio Protocollo del Comune, di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, deve individuare puntualmente i benefici economici richiesti e deve essere munita della seguente documentazione:
  - dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa oggetto della domanda, con indicazione del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza;
  - dichiarazione relativa ai benefici richiesti o eventualmente concessi per la medesima iniziativa da altri soggetti pubblici.
3. La documentazione di cui sopra non è necessaria laddove l'altro beneficio economico sia richiesto in relazione ad iniziative e/o attività per le quali è già stata correttamente presentata la relativa documentazione in sede di presentazione della domanda di contributo ordinario o straordinario.
4. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è disposta con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta dell'Area competente per materia, laddove contestuale alla concessione di contributo economico straordinario.
5. La concessione dei benefici di cui al comma 1, laddove non rientrante nelle ipotesi di cui al comma precedente, è disposta dai Responsabili competenti per materia, a seguito della verifica dei presupposti soggettivi di cui all'art. 9 e oggettivi di cui all'art. 10, dandone comunicazione scritta al beneficiario.

#### **ART. 16 (RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE)**

1. I beneficiari di contributi ordinari e straordinari devono presentare al servizio comunale competente:
  - una sintetica relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo;
  - dettagliata autocertificazione dei costi sostenuti distinti per singole voci di spesa e dei ricavi;
  - dichiarazione attestante eventuali ulteriori contributi erogati/ottenuti da enti pubblici;
  - copia delle fatture o degli altri giustificativi di spesa quietanzati (non sono ammesse a rendicontazione ricevute di contributi versati dal soggetto beneficiario a enti terzi).
2. In caso di contributo ordinario la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, entro il termine indicato nel bando o nella determinazione dirigenziale, eventualmente prorogabile motivatamente, nonché la mancata effettuazione o il mancato rispetto del programma dell'iniziativa stessa o dell'attività per cui è stato concesso il contributo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, determina la decadenza da quest'ultimo.
3. In caso di contributo straordinario la mancata presentazione della rendicontazione di cui al comma 1, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'evento, eventualmente prorogabile motivatamente, nonché la mancata effettuazione o il mancato rispetto del programma dell'iniziativa per cui è stato concesso il contributo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, determina la decadenza da quest'ultimo.
4. L'ammontare del contributo liquidato non può superare il 100% della spesa complessiva effettivamente sostenuta.
5. In caso di realizzazione parziale o di modifica autorizzata dell'attività/iniziativa il contributo può essere liquidato in proporzione.

6. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

#### **ART. 17 (OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI)**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e gli altri benefici conseguiti esclusivamente per l'iniziativa per la quale i medesimi sono stati concessi.

2. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti, ove previsto, secondo le modalità precisate nel bando, a:

- impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il beneficio, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
- utilizzare in conformità alla destinazione, custodire diligentemente e riconsegnare nello stato in cui sono stati messi a disposizione i beni mobili e immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale o nella sua disponibilità;
- valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale;
- assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità o ne favoriscano l'accesso;
- rispettare il divieto di "doppio finanziamento" pubblico per i medesimi costi della stessa attività;
- comunicare tempestivamente al Comune, che si riserva di riesaminare la richiesta, eventuali modifiche nel programma dell'attività o dell'iniziativa soggetta a contributo.

3. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale, fatte salve le agevolazioni ivi previste.

4. La concessione di contributi ed altri benefici economici non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato esclusivamente contributi o altri benefici economici, senza espressa manifestazione di volontà di co-organizzazione dei medesimi.

#### **ART. 18 (DECADENZA)**

1. Il Responsabile competente pronuncia la decadenza dal contributo, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendo ove necessario al recupero totale o parziale delle somme già erogate, nei seguenti casi:

- mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 16 nei termini ivi indicati;
- presentazione di richiesta o rendicontazione sulla base di dichiarazione non veritiera;
- modifiche non comunicate o respinte al progetto originario o altre gravi inadempienze nell'utilizzo del contributo

2. In caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzo dei contributi o degli altri benefici economici in modo non conforme alle finalità per i quali sono stati concessi, si procederà al recupero delle somme già erogate.

### **CAPO II – CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI IN AMBITO SPORTIVO**

#### **ART. 19 (TIPOLOGIE DI INTERVENTO)**

1. Il presente Capo disciplina, in relazione al settore di intervento di cui all'art. 7, comma 1, lett. j) le tipologie di intervento di seguito descritte:

- i contributi ordinari: consistono nel riconoscimento di un beneficio economico monetario annuale finalizzato a sostenere la continuità di azione dei soggetti beneficiari;
  - i contributi straordinari: consistono nel riconoscimento di un beneficio economico monetario a sostegno di progetti, manifestazioni o iniziative di particolare rilievo la cui realizzazione e attuazione è legata a situazioni o avvenimenti peculiari;
  - altri benefici economici: consistono nell'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro.
2. Per quanto non specificato nel presente Capo, si applicano le corrispondenti disposizioni del Capo II in quanto compatibili con il settore di intervento.
3. È fatta salva la possibilità di stipulare convenzioni con i soggetti beneficiari individuati nel presente Capo nel rispetto della normativa vigente.

## **ART. 20 (SOGETTI BENEFICIARI)**

1. Possono accedere a contributi ed ai benefici di cui al presente Capo:
- a) associazioni sportive dilettantistiche che svolgano le loro attività nel territorio comunale;
  - b) società sportive dilettantistiche che svolgano le loro attività nel territorio comunale;
  - c) enti del terzo settore che svolgano le loro attività nel territorio comunale;
  - d) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, con o senza personalità giuridica, senza finalità di lucro oggettivo, che svolgano le loro attività nel territorio comunale.
2. La concessione di contributi ordinari è riservata a soggetti di cui al comma precedente:
- che hanno la sede nel territorio comunale e svolgono attività sportiva in favore della popolazione barzanese
  - che dimostrino di operare nel territorio comunale nel settore della/e attività o iniziativa/e da almeno due anni.

## **ART. 21 (CRITERI)**

1. I contributi e gli altri benefici economici possono essere concessi per lo svolgimento di iniziative e attività in ambito sportivo di natura sussidiaria all'attività del Comune, da realizzare nel territorio del Comune di Barzanò, nel rispetto dei seguenti criteri, da valutarsi in riferimento all'ultima stagione conclusa:
- coerenza o comunque compatibilità con le linee programmatiche e gli obiettivi individuati nel Documento Unico di Programmazione;
  - livello di coinvolgimento della comunità locale
    - ✓ numero di atleti tesserati residenti che svolgono attività nel territorio comunale;
    - ✓ numero di atleti tesserati residenti di età minore (o uguale) di 16 anni o maggiore (o uguale) di 50 anni;
    - ✓ quantità e qualità di iniziative e/o attività non riservate ai tesserati, di promozione della pratica sportiva realizzate nel territorio comunale;
  - capacità di attrazione territoriale
    - ✓ numero di atleti tesserati non residenti che svolgono attività nel territorio comunale);
  - grado di rilevanza sportiva
    - ✓ numero di sport praticati inclusi nell'Elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro delle asd e ssd del CONI;
    - ✓ numero di affiliazioni alle federazioni sportive di riferimento;
  - grado di rilevanza sociale;
    - ✓ quantità e qualità di iniziative e/o attività non riservate ai tesserati, con finalità di conciliazione vita lavoro realizzate nel territorio comunale;
    - ✓ interventi di cittadinanza attiva che il beneficiario propone di svolgere per la cura di beni comuni urbani, in collaborazione con l'Amministrazione comunale per la stagione sportiva di riferimento;

- ✓ numero di atleti con disabilità o gravi difficoltà economiche che il beneficiario ha accolto gratuitamente e senza oneri a carico del Comune nell'ambito di progetti individuali concordati con i servizi sociali.
- 2. È fatta salva la previsione di ulteriori e specifici criteri in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento, a condizione che siano comunque predeterminati nel bando e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione.
- 3. La ponderazione dei criteri di cui al comma 1 e degli eventuali ulteriori criteri individuati nel bando è definita direttamente in quest'ultimo.
- 4. Il caso di mancata sottoscrizione del patto di collaborazione relativo all'intervento di cittadinanza attiva proposto e valorizzato nei punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, l'importo del contributo sarà riparametrato e liquidato in misura ridotta.

### **CAPO III – PATROCINIO**

#### **ART. 22 (SOGETTI RICHIEDENTI E TIPOLOGIA DEI PATROCINI)**

1. Il patrocinio è concesso a singole iniziative realizzate dai soggetti di cui all'art. 9, nel territorio comunale o al di fuori dello stesso, ma con benefici rivolti alla comunità locale, e rappresenta il riconoscimento da parte dell'Amministrazione del particolare valore delle stesse per lo sviluppo economico, sociale, morale, culturale, educativo, sportivo ed ambientale del territorio.
2. Il patrocinio può essere:
  - a. "*non oneroso*" quando la concessione comporta la sola possibilità di fregiarsi del logo del Comune senza che vi sia il riconoscimento di alcun beneficio economico in favore del richiedente o alcun costo diretto od indiretto a carico dell'Amministrazione comunale;
  - b. "*oneroso*" quando la concessione comporta la possibilità di fregiarsi del logo del Comune unitamente al riconoscimento al richiedente di un contributo economico ordinario, straordinario o di altro beneficio economico.
3. Il patrocinio non oneroso è concesso altresì a singole iniziative a valenza spiccatamente sociale realizzate o promosse dai soggetti di cui all'art. 9, nel territorio comunale o al di fuori dello stesso, ma con benefici rivolti alla comunità locale, a condizione che ogni forma di ricavo derivante dall'iniziativa stessa sia devoluta in beneficenza, fornendo adeguata prova della devoluzione delle entrate.

#### **ART. 23 (TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE)**

1. Tutte le iniziative per cui si richiede il patrocinio dovranno rispettare i seguenti requisiti:
  - apportare un significativo contributo alla comunità locale;
  - favorire lo sviluppo della solidarietà ed essere ispirate a principi di tolleranza ed uguaglianza;
  - essere senza scopo di lucro;
  - essere conformi alle linee programmatiche dell'Amministrazione.
2. Sono escluse dalla concessione del patrocinio:
  - le iniziative che abbiano esclusivo fine di propaganda o proselitismo;
  - le iniziative in conflitto con i principi dell'ordinamento giuridico, le finalità dell'Ente o che risultino negative per l'immagine dell'Amministrazione;
3. Sono comunque escluse dalla concessione del patrocinio oneroso:
  - le iniziative e gli eventi che costituiscono prevalentemente pubblicizzazione o promozione di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
  - le iniziative aventi quale scopo prevalente la promozione di una o più imprese;
  - ogni pubblicazione, anche di natura digitale o telematica, di natura promozionale e commerciale;
  - ogni pubblicazione, anche di natura digitale o telematica, destinata ad essere distribuita o venduta a meno che i proventi ottenuti dalla vendita siano destinati, in prevalenza, a scopi benefici od altruistici.

#### **ART. 24 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)**

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio il richiedente deve presentare apposita istanza scritta almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa e deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al Comune di valutarne l'ammissibilità.

2. L'istanza di patrocinio oneroso deve contenere:

- la data e il luogo in cui si svolgerà la manifestazione o l'iniziativa;
- l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
- gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
- la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio rivolte ad altri Enti pubblici;
- l'elenco degli eventuali sponsor dell'iniziativa;
- eventuale richiesta di contributo o di accesso ad altri benefici;
- la richiesta di un sostegno economico rivolta all'Amministrazione con il prospetto contenente le entrate e le spese previste per la realizzazione dell'iniziativa;
- ogni eventuale ulteriore notizia utile a valutarne l'ammissibilità.

3. L'istruttoria è curata dal Responsabile di Area competente, al fine di verificarne la legittimità e completezza. Ove necessario, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e/o integrazioni a quanto contenuto nell'istanza stessa e/o nei documenti ad essa eventualmente allegati.

#### **ART. 25 (CONCESSIONE DEL PATROCINIO)**

1. A seguito dell'istruttoria predisposta dal Responsabile di Area competente:

- a) se trattasi di patrocinio non oneroso o patrocinio oneroso con contestuale concessione di contributo ordinario, unitamente o meno ad altro beneficio economico, il Sindaco concede il patrocinio dandone comunicazione scritta al beneficiario;
- b) se trattasi di patrocinio oneroso con contestuale concessione di contributo straordinario, unitamente o meno ad altro beneficio economico, la Giunta Comunale concede il patrocinio con delibera.

2. La concessione di patrocinio non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale, fatte salve le agevolazioni ivi previste.

3. La mera concessione del patrocinio non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi contemplati dalla normativa vigente.

4. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

5. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato esclusivamente il patrocinio, senza espressa manifestazione di volontà di co-organizzazione dei medesimi.

#### **ART. 26 (OBBLIGHI E COMUNICAZIONI)**

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre in evidenza, su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, lo stemma ed il nome del Comune di Barzanò, con la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Barzanò".

2. La bozza di tutto il materiale promozionale dell'iniziativa dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione Comunale concedente il patrocinio.

3. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale altra agevolazione ad esso correlata.

## **PARTE III – FORME DI COLLABORAZIONE E DI PARTENARIATO CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

### **ART. 27 (AMBITO DI APPLICAZIONE)**

1. La presente Parte si applica alle forme di amministrazione condivisa previste dal d.lgs. 117/2017 s.m.i. (Codice del Terzo Settore – CTS) che l'Amministrazione comunale può attivare con gli enti del Terzo settore (ETS) in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., dell'art. 1, comma 1-bis della l. 241/1990 s.m.i.
2. L'attivazione e la scelta delle forme di collaborazione e di partenariato con gli enti del terzo settore è perseguita da parte del Responsabile di Area competente, previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale.

### **ART. 28 (ELENCO DEGLI ETS)**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di attivare forme stabili di collaborazione di cui alla presente Parte, istituisce un Elenco speciale aperto di ETS iscritti al Registro Unico Nazionale degli ETS (RUNTS).
2. L'Elenco è adottato con atto del Responsabile di Area competente, soggetto ad aggiornamento periodo, almeno annuale, a gennaio di ogni anno per le richieste pervenute entro il 31.12 dell'anno precedente, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e semplificazione amministrativa.
3. L'Amministrazione comunale può utilizzare l'Elenco per avviare forme di collaborazione con gli ETS iscritti, sia mediante convenzionamento diretto, che attraverso forme di consultazione non competitiva, non rilevando se trattasi di collaborazione su iniziativa pubblica o di parte.
4. La perdita dei requisiti da parte degli ETS che comporta la cancellazione dal RUNTS determina altresì la cancellazione automatica dall'Elenco e il venire meno delle forme di amministrazione condivisa e di partenariato speciale in essere.

## **CAPO I – FORME DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA**

### **ART. 29 (CO-PROGRAMMAZIONE)**

1. La co-programmazione costituisce una forma di istruttoria condivisa e partecipata, attivata dall'Amministrazione procedente, anche su istanza di parte, con gli ETS, finalizzata alla costruzione ed all'aggiornamento delle politiche dell'ente, contenute negli strumenti di pianificazione e di programmazione, generali e di settore, previste dalla relativa disciplina, ed eventualmente all'attivazione delle ulteriori forme di coinvolgimento degli ETS, disciplinate dal presente Capo, oppure alla considerazione delle esigenze sociali nell'ambito delle procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici, disciplinate dalla vigente disciplina di settore.
2. I procedimenti di co-programmazione possono essere attivati in accoglimento di istanze presentate dall'Amministrazione procedente da ETS, singoli e associati; ai fini della loro ricevibilità, deve trattarsi di richieste circostanziate e non generiche, nonché devono evidenziare le esigenze di interesse generale, anche in relazione all'attività e/o all'interesse azionato dagli ETS medesimi. In conseguenza dell'accoglimento di una istanza, l'Amministrazione procedente ne dà notizia ai terzi mediante avviso pubblicato nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza, al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare contributi ulteriori. Gli atti con i quali si concludono i procedimenti danno conto di quanto avvenuto nel corso degli stessi.
3. In ragione delle finalità dell'istituto, oggetto della presente disposizione, gli ETS possono avvalersi anche del contributo di soggetti diversi, purché esso sia posto in funzione dell'attività istruttoria svolta dall'ETS, singolo o associato, e sia prestato per fini non lucrativi.

### **ART. 30 (CO-PROGETTAZIONE)**

1. La co-progettazione è finalizzata all'attivazione di una collaborazione, caratterizzata dalla comunanza di scopo fra le parti, dalla condivisione delle risorse, a vario titolo conferite, dalla co-responsabilità rispetto alle attività di interesse generale da realizzare, in quanto rivolte alla comunità, nonché dall'eventuale valutazione e misurazione dell'impatto sociale generabile e generato nei confronti della comunità di riferimento con le attività co-progettate.
2. La co-progettazione può avere ad oggetto una o più attività di interesse generale fra quelle indicate dall'art. 5 CTS, di norma costituisce attuazione dell'attività di co-programmazione e può essere promossa dall'iniziativa degli ETS, singoli e associati.
3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al precedente comma 2, le istanze presentate dagli ETS, singoli o associati, devono descrivere in modo esaustivo la proposta progettuale, il quadro delle risorse, a vario titolo, conferite da parte degli ETS stessi e di quelle dell'Amministrazione precedente o di altri soggetti terzi, di cui si chiede la disponibilità, l'eventuale partenariato, compresi soggetti diversi dagli ETS, a condizione che il relativo apporto sia strumentale all'attività di interesse generale degli ETS e sia svolto comunque in modo non lucrativo. La proposta progettuale, infine, indica se è prevista la valutazione di impatto sociale, ai sensi della disciplina vigente.
4. Il Responsabile di Area competente, in caso di accoglimento della proposta progettuale, nelle ipotesi di cui al precedente comma 3), pubblica un avviso nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza, al fine di ricevere eventuali proposte alternative.
5. I rapporti conseguenti alla realizzazione del rapporto collaborativo, compresi gli adempimenti in materia di rendicontazione delle attività e dei contributi ricevuti, a vario titolo, sono disciplinati in apposita convenzione caratterizzata contestualmente dalla comunanza di scopo e dall'assenza di corrispettività. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 11 legge n. 241/1990 e ss. mm.
6. La co-progettazione, di norma, è attivata dal Responsabile di Area competente attingendo all'Elenco speciale aperto di ETS, di cui al precedente art. 28, ove esistente.
7. La co-progettazione, quale metodologia di attivazione di rapporto collaborativi, può essere utilizzata per la valorizzazione di beni ed immobili pubblici, in applicazione delle disposizioni contenute Capo successivo del presente Regolamento.
8. Gli atti del procedimento di co-progettazione disciplinano l'eventuale valutazione di impatto sociale.
9. In ragione delle finalità dell'istituto, di norma l'attivazione del rapporto collaborativo, conseguente al procedimento di co-progettazione, ha natura circolare, ovvero si pone in relazione continua l'Amministrazione comunale e gli ETS partner, con la conseguenza che il tavolo di co-progettazione, fermo restando quanto previsto nei singoli atti della procedura, viene riconvocato tutte le volte in cui ciò sia necessario e/o opportuno. La convenzione originariamente sottoscritta fra le parti può essere conseguentemente integrata e modificata.

### **ART. 31 (ACCREDITAMENTO)**

1. La co-progettazione, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, può svolgersi, ai sensi dell'art. 55, comma 4, CTS nella forma di accreditamento locale.
2. Gli atti della procedura ad evidenza pubblica, anche laddove attivata a seguito dell'accoglimento di un'istanza di parte, disciplinano i termini e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale mediante accreditamento, assicurando in particolare il rispetto del principio di parità di trattamento fra ETS.
3. Il Responsabile di Area competente, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, di norma utilizza – ai fini dell'attivazione delle collaborazioni mediante accreditamento – l'Elenco speciale aperto di ETS, attingendo allo stesso, garantendo in particolare il rispetto del principio di parità di trattamento.
4. I rapporti nascenti dalla collaborazione, disciplinata dal presente articolo, sono regolati mediante apposito patto di accreditamento locale.

### **ART. 32 (CONVENZIONI CON APS E ODV)**

1. L'Amministrazione procedente di norma attinge all'Elenco speciale aperto di ETS, disciplinato dal precedente art. 28, ai fini dell'attivazione delle convenzioni con APS e ODV nei limiti e con le modalità previste dall'art. 56 CTS.
2. In particolare, l'Amministrazione procedente, sia che agisca tramite invito rivolto agli ETS inseriti nell'Elenco di cui all'art. 28, sia che proceda mediante la pubblicazione di un avviso, esplicita negli atti con cui si attiva il procedimento, nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza, quantomeno le finalità e l'oggetto della procedura ad evidenza pubblica, il contenuto delle proposte progettuali richieste alle APS ed alle ODV, le risorse disponibili, i termini e le modalità della rendicontazione delle spese, eventuali limiti alle voci di spesa rendicontabili nonché la disciplina dei controlli.

### **ART. 33 (MONITORAGGIO, CONTROLLI E RENDICONTAZIONI)**

1. Il Responsabile di Area competente, ai sensi degli articoli 92, comma 2 e 93, comma 4 CTS, assicura un sistema efficace di controlli finalizzato a verificare il corretto svolgimento delle attività di interesse generale, nelle forme disciplinate nei Capi I e II della presente Parte.
2. Il sistema di controlli è altresì esteso alla permanenza degli ETS all'interno del RUNTS e può comprendere anche forme e modalità di sistemi di auto-valutazione o auto-controllo.
4. Il Responsabile di Area competente, qualora ad esito dell'attività di monitoraggio e controllo, emergano gravi violazioni, non emendabili mediante forme di soccorso istruttorio, assume le determinazioni motivate, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo, applicando in particolare i principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
5. Laddove le violazioni siano di grave entità, l'Amministrazione comunale può, in applicazione del precedente comma, risolvere la convenzione, con la quale sono regolati i reciproci rapporti con gli ETS.
6. In ragione delle peculiarità della collaborazione attivata ai sensi del presente Capo, gli ETS partner, nei termini stabiliti nella rispettiva convenzione, garantiscono la rendicontazione non solo delle attività di interesse generale svolte, dei contributi e delle ulteriori eventuali utilità economiche ricevute dall'Amministrazione, ma anche dell'impatto – a breve, medio e lungo periodo – generato nella comunità di riferimento.

## **CAPO II – FORME SPECIALI DI PARTENARIATO PER L'USO E LA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI**

### **ART. 34 (MAPPATURA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DISPONIBILI)**

1. Il Responsabile di Area competente, in apposita pagina del sito istituzionale, pubblica una mappatura degli immobili pubblici disponibili per l'attivazione di forme speciali di partenariato, ai sensi del presente Capo.
2. Il Responsabile di Area competente, nella medesima pagina del sito istituzionale, pubblica altresì l'elenco dei partenariati speciali attivati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, comprensivo di una sintesi non tecnica degli elementi fondamentali dell'affidamento (ETS affidatari, durata, finalità, importo dei contributi pubblici a vario titolo attribuiti, importo del canone in favore dell'Amministrazione concedente).

### **ART. 35 (PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA PUBBLICA)**

1. Di norma, il Responsabile di Area competente pubblica un Avviso finalizzato a ricevere proposte progettuali e gestionali relative all'immobile pubblico individuato nella mappatura di cui all'articolo precedente.
2. L'Avviso, che è pubblicato nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza e per un tempo congruo, rispetto a quanto richiesto ai partecipanti, comunque non inferiore a quindici (15) giorni, deve contenere i seguenti elementi minimi:
  - a) indicazione dell'immobile, con relativa planimetria;
  - b) interventi ammessi e vietati;
  - c) attività di interesse generale ammesse;

- d) durata minima dell'affidamento ed eventuale estensione della durata a fronte delle proposte progettuali presentate nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica;
- e) interventi di riqualificazione, rigenerazione, messa in sicurezza, manutenzione, necessari, con relativa stima degli importi occorrenti;
- f) importo del canone di affidamento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 37;
- g) requisiti di partecipazione alla procedura;
- i) procedura e criteri di valutazione.

3. I rapporti di partenariato conseguenti alla conclusione del procedimento sono definiti, a seconda della natura del bene, mediante contratto comodato o concessione di bene immobile sottoscritta fra le Parti.

### **ART. 36 (PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DI PARTE)**

1. Il procedimento di affidamento beni immobili può avvenire anche su iniziativa di ETS, singoli ed associati.

2. L'iniziativa di parte, perché possa essere presa in considerazione dall'Amministrazione, deve consistere nella presentazione di una proposta progettuale e gestionale, comprensiva dei relativi allegati, ritenuti necessari o utili.

La proposta deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) indicazione dell'immobile, con relativa planimetria;
- b) proposta progettuale e gestionale, con specificazione degli interventi proposti, delle funzioni e delle attività proposte, nonché degli eventuali interventi di riqualificazione, di rigenerazione, di messa in sicurezza e di manutenzione, ritenuti necessari, con relativa stima degli importi occorrenti;
- c) durata dell'affidamento richiesta;
- d) importo del canone di affidamento proposto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 37;
- e) presentazione degli istanti e degli eventuali ulteriori soggetti partner e attuatori, e indicazione della capacità, tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, analogicamente applicabile al presente Titolo, in quanto compatibile;
- f) eventuali garanzie offerte
- g) l'indicazione di eventuali parti della proposta di progetto che non possono essere oggetto di pubblicazione.

3. L'Amministrazione procedente, ricevuta la proposta, ai sensi del precedente comma 2, avvia il procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e ss. mm., e, dopo l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi della richiamata legge, avvia l'istruttoria ai fini della verifica della fattibilità della proposta, nonché della coerenza con gli indirizzi dell'ente, da esplicitarsi in apposita deliberazione di indirizzo di Giunta comunale. Il Responsabile di Area competente conclude il procedimento mediante atto espresso.

4. Qualora la proposta venga accolta, il Responsabile di Area competente procedente pubblica un Avviso, nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza, contenente i seguenti elementi minimi:

- a) indicazione dell'immobile oggetto di proposta, degli estremi identificativi del proponente, nonché della data di presentazione e di accoglimento della proposta;
- b) termini e modalità per ottenere visione ed estrarre copia della proposta progettuale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della tutela delle opere dell'ingegno e della proprietà industriale;
- c) durata della pubblicazione dell'Avviso, congrua rispetto al contenuto della proposta progettuale e di gestione, e comunque non inferiore a quindici (15) giorni;
- d) termini e modalità per la presentazione di proposte migliorative o alternative;
- e) criteri di valutazione delle proposte in caso di eventuale comparazione;
- f) procedimento di comparazione delle proposte;
- g) elementi minimi della convenzione di affidamento.

5. In ragione dell'adesione dell'Amministrazione al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, essa motiva succintamente in ordine alle ragioni del mancato accoglimento della proposta.

### **ART. 37 (CANONI)**

1. I beni immobili di proprietà comunale potranno essere concessi, a norma del presente Regolamento, a fronte del pagamento di un canone, ovvero in assenza dello stesso, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il Responsabile di Area competente determina l'importo del canone, posto a carico dell'ETS, tenendo conto sia del principio di economicità e, dunque, del massimo sfruttamento economico dell'immobile, compresi gli eventuali oneri in capo all'Amministrazione, sia le ragioni di interesse pubblico, inerenti alla proposta progettuale e di gestione, per le quali la misura del canone debba essere ridotta.
3. I beni di cui al comma 1 potranno essere concessi anche senza l'applicazione di alcun canone diretto, fermo restando comunque l'imputazione dei costi relativi ad utenze ed oneri accessori, qualora sussistano cumulativamente i seguenti elementi:
  - a. sia stata svolta una procedura ad evidenza pubblica e siano rispettati i principi di cui all'art. 12 della legge 241/90 e ss. mm.;
  - b. alla base della concessione sia posto un progetto basato su ambiti di attività d'interesse generale (art. 5 D. Lgs. 117/2017), conformi alle competenze e finalità dell'Ente;
  - c. sia prevista e formalizzata tra le parti un'attività di periodico monitoraggio.

### **ART. 38 (VIGILANZA, CONTROLLI E REDICONTAZIONI)**

1. Il Responsabile di Area competente assicura l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo in relazione alle attività di interesse generale, svolte nell'ambito del partenariato speciale attivato ai sensi del presente Capo.
2. I termini e le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sono precisate e disciplinate nell'ambito del partenariato speciale sottoscritto con l'ETS nel quale trova espressione altresì il regime sanzionatorio, graduato in relazione alle violazioni commesse, fino alla previsione della risoluzione di diritto della stessa.
3. In ragione delle peculiarità della collaborazione attivata ai sensi del presente Capo, gli ETS partner, nei termini stabiliti nella convenzione, garantiscono la rendicontazione non solo delle attività di interesse generale svolte, dei contributi e delle ulteriori eventuali utilità economiche ricevute dall'Amministrazione, ma anche dell'impatto – a breve, medio e lungo periodo – generato nella comunità di riferimento.

## **PARTE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 39 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)**

1. Le convenzioni e i comodati in essere con ETS sottoscritti in vigore del Regolamento per la concessione di contributi ad enti, associazioni e comitati operanti nel campo culturale, della storia, della solidarietà, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero presenti nel territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28.11.2014 restano disciplinati da tale Regolamento e dagli atti delle rispettive procedure sino alla loro naturale scadenza.

### **ART. 40 (DISPOSIZIONI FINALI)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.
2. Il presente Regolamento prevale su ogni altra disposizione regolamentare adottata con esso contraria o comunque incompatibile.
3. Il Regolamento per la concessione di contributi ad enti, associazioni e comitati operanti nel campo culturale, della storia, della solidarietà, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero presenti nel territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28.11.2014 è abrogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.